



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 2430**

Introduzione dell'articolo 605 del codice penale in materia di sottrazione di animali di affezione

18/12/2022 - 06:49

# Indice

1. DDL S. 2430 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali ....	2
1.2. Testi ....	3
1.2.1. Testo DDL 2430 ....	4

# **1. DDL S. 2430 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2430  
**XVIII Legislatura**

---

Introduzione dell'articolo 605 del codice penale in materia di sottrazione di animali di affezione

---

Iter

**26 ottobre 2021:** da assegnare

**Successione delle letture parlamentari**

**S.2430**

**da assegnare**

---

Iniziativa Parlamentare

[Ugo Grassi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) )

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **26 ottobre 2021**; annunciato nella seduta n. 370 del 26 ottobre 2021.

Classificazione TESEO

ANIMALI DOMESTICI , PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

**Classificazione provvisoria**

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 2430

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2430

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **GRASSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 2021 (\*)

Introduzione dell'articolo 605 del codice penale in materia di sottrazione di animali di affezione

\*) Testo non rivisto dal presentatore

Onorevoli Senatori. - Il Regno Unito si appresta ad introdurre una nuova fattispecie di reato nei confronti degli animali: quello di rapimento. Si tratta di un atto di estrema importanza perché anche dal punto di vista lessicale (« *abduction* » in inglese) equipara la sottrazione di animali al sequestro di persona. Il reato diventa quindi di estrema gravità e di conseguenza saranno previste pene maggiori per gli autori, in base a quanto riporta la stampa britannica.

Attualmente, come in Italia, gli animali non sono soggetto di diritto, bensì oggetto. E vengono dunque equiparati a cose o beni materiali. Nel caso vengano sottratti ai legittimi proprietari si parla quindi di « perdita della proprietà ». Ma gli animali, a maggior ragione quelli di affezione, sono esseri senzienti e per questo il governo di Boris Johnson ha deciso di imprimere una stretta.

La decisione deve ancora essere formalizzata e perfezionata dal punto di vista legislativo. Ma il fatto che la proposta sia stata elaborata da una *task force* istituita *ad hoc* dal Governo a seguito di un forte aumento degli episodi di rapimento lascia pensare che non cadrà nel vuoto.

Del gruppo di lavoro (denominato « *Government's Pet Theft Taskforce* ») fanno parte non soltanto membri del Dipartimento dell'ambiente e dei Ministeri dell'interno e della giustizia, ma anche esponenti delle forze di polizia e delle associazioni animaliste.

« Gli animali domestici sono ormai considerati membri a tutti gli effetti delle nostre famiglie » - sottolinea il segretario all'Ambiente, George Eustice - « l'aumento dei rapimenti è un fenomeno preoccupante, nessuno dovrebbe vivere nella paura che possano essere oggetto di crimine ».

Un comunicato di *Downing Street* precisa che, nel corso del 2020, sono stati circa 2.000 i cani sottratti ai legittimi proprietari. Un fenomeno che viene messo in relazione al *lockdown* e alla maggiore propensione che le restrizioni al movimento hanno portato verso l'adozione o l'acquisto di animali domestici. Un *trend* decisamente positivo, registrato un po' in tutti i Paesi occidentali, di cui si sono però accorti anche i criminali. La maggiore richiesta di cani e gatti ha portato all'aumento del loro costo - non tutti scelgono infatti di adottare un trovatello e comunque durante la pandemia l'attività dei rifugi ha subito rallentamenti - e questo ha creato le condizioni favorevoli al fiorire di un mercato clandestino. I rapimenti sono dunque aumentati, al punto che nel maggio scorso il Governo aveva deciso di correre ai ripari istituendo la *task force*, che ha prodotto il suo primo *report* con trenta pagine di raccomandazioni ai legislatori.

Oltre alla definizione del nuovo reato (« la semplice perdita di proprietà » - si spiega - « non ne rifletteva la reale gravità » e per lo stesso motivo non ci si è accontentati di parlare di uno specifico « furto di animali domestici » ma si è voluto usare il termine « rapimento »), il documento prevede una serie di indicazioni operative che portino autorità e forze dell'ordine a considerarlo al pari degli altri crimini contro la persona, attivando dunque le stesse energie nel corso delle indagini. « Gli animali sono esseri senzienti - si legge nella nota - e non bisogna trascurare il dolore che viene inferto loro in questi casi, in aggiunta alla sofferenza provata dal proprietario ».

Anche nel nostro Paese gli animali di affezione sono considerati membri della famiglia a tutti gli effetti ed una eventuale sottrazione degli stessi non può essere considerata semplicemente un furto. L'inasprimento delle pene dovrebbe scoraggiare il furto e la vendita clandestina di animali di affezione, e garantire giustizia con condanne adeguate per gli autori dei reati. Per tale motivo si ritiene essenziale la presentazione del presente disegno di legge, del quale si auspica una rapida approvazione.

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

1. Dopo l'articolo 605 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 605-*bis.* - (*Sottrazione di animali di affezione*) - Chiunque sottrae un animale di affezione al legittimo proprietario è punito con la reclusione da diciotto mesi a otto anni.

Se il colpevole cagiona la morte dell'animale di affezione sequestrato le pene sono raddoppiate.

Le pene previste dal primo comma sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera concretamente affinché l'animale d'affezione riacquisti la propria libertà e venga restituito al legittimo proprietario.

Nel caso in cui l'autore del reato di cui al primo comma sia minore degli anni diciotto e riconsegna l'animale di affezione al legittimo proprietario entro tre giorni dalla avvenuta sottrazione, si ha l'estinzione del reato. Qualora a seguito di procedimento penale vi sia stata condanna con sentenza passata in giudicato, il minore, a seguito della restituzione al legittimo proprietario dell'animale di affezione in buono stato di salute, e comunque non inferiore a quella al momento della sottrazione dello stesso e del completamento del programma delle misure alternative rieducative, potrà ottenere l'eliminazione dell'iscrizione dal casellario giudiziale con gli effetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 14 novembre 2002, n. 313, purché entro tre anni dal completamento del programma rieducativo non commetta altro reato della stessa specie ».

